

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4280

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GHIZZONI, NICOLAIS, TOCCI, BACHELET, BERRETTA, CIERIELLO, COSCIA, DE PASQUALE, DE TORRE, MARGIOTTA, MAZZARELLA, MELIS, PES, ROSSA, ANTONINO RUSSO, SIRAGUSA, VASSALLO, ZACCARIA

Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di dottorato di ricerca, assegni di ricerca, ricercatori a tempo determinato e completamento dei concorsi banditi per l'assunzione di ricercatori presso le università

Presentata il 12 aprile 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'approvazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240 — nota come « riforma Gelmini » — è avvenuta mentre studenti, precari della ricerca e personale ricercatore, docente e amministrativo manifestavano il proprio dissenso e la grande preoccupazione per il futuro dell'università, della ricerca e del diritto allo studio.

Il gruppo del Partito democratico ha espresso, durante l'iter parlamentare (che alla Camera dei deputati è stato compreso nei tempi, a svantaggio dell'approfondimento dei temi proposti al dibattito), forti riserve e circostanziate critiche di

merito sul progetto avanzato dall'esecutivo, ritenendolo privo di concreti interventi a sostegno dell'università e non ispirato ai principi di autonomia, responsabilità e valutazione.

L'università è la sede principale dell'elaborazione e dell'avanzamento della cultura, della ricerca e dell'innovazione; essa deve essere uno strumento essenziale per la mobilità sociale, nonché per la realizzazione di un sistema economico equo e competitivo. Per assolvere con efficacia a queste funzioni costituzionali, il sistema universitario italiano necessita di opportune iniziative e di adeguate risorse,

di cui però non vi è traccia nella legge n. 240 del 2010. Essa sarà invece ricordata per il numero impressionante di decreti attuativi (ministeriali, anche di natura regolamentare) a cui affida i propri effetti « riformatori » ma che al momento — dati i tempi tecnici di perfezionamento dei decreti medesimi — stanno determinando, in particolare, un ostacolo insormontabile nei confronti dei giovani che intendono avviarsi alla carriera accademica.

Infatti, l'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 ha prodotto alcuni immediati effetti deleteri, quali il blocco dei contratti di ricerca, dei corsi di dottorato, dei concorsi già banditi da ricercatore e il mancato avvio di quelli da ricercatore a tempo determinato: una situazione che ha portato, nei primi mesi di vigenza della legge, all'espulsione dal sistema di moltissimo personale precario.

Si ricorda, in particolare che: i nuovi contratti di assegni di ricerca non possono essere banditi perché non è stato emanato il previsto decreto attuativo che ne deve fissare l'importo minimo; in assenza di una nota ministeriale esplicativa, molti atenei temono di interpretare erroneamente le nuove disposizioni, pertanto rifiutano di rinnovare i vecchi assegni in scadenza e in alcuni casi addirittura bloccano le procedure bandite prima dell'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010; il comma 5 dell'articolo 18 della stessa legge vieta ai contrattisti e ai borsisti già in servizio alla data di entrata in vigore della nuova normativa di svolgere attività di ricerca nonostante siano pagati per questo. È facile calcolare che, in assenza di opportuni interventi, questo stato di cose provocherà il licenziamento *de facto* di decine di migliaia di precari entro la fine dell'anno, causando un'irreparabile perdita di esperienze e di competenze acquisite nel corso degli anni e paralizzando l'attività di ricerca negli atenei italiani. Inoltre, il citato rinvio a decreti applicativi renderà impossibile, per tutto l'anno in corso, attivare i nuovi corsi dei dottorati di ricerca, così come bandire le posizioni di ricercatore a tempo determinato, con l'ulteriore conseguenza di un

blocco di tutte le chiamate, le cui quote percentuali sono legate al vincolo sulla percentuale minima dei bandi per ricercatori.

La presente proposta di legge, frutto di un costruttivo confronto con le parti interessate, interviene sulla citata legge n. 240 del 2010 al fine di rendere immediatamente applicabili le norme che attengono i contratti di ricerca, i corsi di dottorato e le posizioni di ricercatore a tempo determinato e indeterminato. In altre parole, la presente proposta di legge intende consentire ai giovani di entrare nel sistema universitario, per mettervi al servizio il proprio talento, così da impedirne la fuga all'estero, con costi sociali ed economici altissimi per il nostro Paese.

A tal fine, la proposta di legge, composta da un solo articolo, propone di novellare la citata legge 240 del 2010 al fine:

di conferire assegni di ricerca secondo la nuova normativa superando la situazione di blocco causata dalla mancata emanazione del decreto ministeriale sull'importo minimo;

di bandire contratti da ricercatore a tempo determinato evitando lo sbarramento determinato dalla mancata emanazione del decreto ministeriale sui criteri concorsuali e dalla necessità di registrazione dei regolamenti d'ateneo;

di portare a compimento i concorsi per posti da ricercatore banditi prima della data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010;

di consentire il rinnovo, qualora previsto dai rispettivi bandi, degli assegni di ricerca e dei contratti già in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010;

per chi già possiede un contratto a progetto o una borsa di studio, di poter continuare a svolgere attività di ricerca fino al termine previsto dal contratto;

di autorizzare l'avvio dei corsi dei dottorati di ricerca.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 5, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *f-bis*) ai titolari di contratti per attività di ricerca stipulati, a qualsiasi titolo, dalle strutture dell'ateneo in data antecedente al 29 gennaio 2011 »;

b) all'articolo 19, comma 2, le parole: « numero 1) della lettera b) del » sono soppresse;

c) all'articolo 22:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Le università e i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo possono in ogni caso procedere al rinnovo, qualora previsto dal bando originale, degli assegni di ricerca banditi prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, prevedendo comunque l'applicazione nei contratti rinnovati delle disposizioni del comma 6 del presente articolo »;

2) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al periodo precedente si applica in via provvisoria l'importo minimo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 febbraio 2004, n. 45, salvo successivo eventuale conguaglio »;

d) dopo il comma 2 dell'articolo 24 è inserito il seguente:

« *2-bis*. Fino all'emanazione dei regolamenti d'ateneo di cui al comma 2, le

procedure di selezione trovano immediata attuazione, sono effettuate da una commissione di tre membri nominati dal consiglio di dipartimento e si svolgono secondo le disposizioni di cui al medesimo comma 2 »;

e) all'articolo 29, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le università portano comunque a compimento le procedure concorsuali bandite, per posti di ricercatore, prima della data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi a tal fine delle normative in vigore alla data del 31 dicembre 2010. Qualora l'assunzione sia impedita dalle restrizioni finanziarie sopravvenute, i ricercatori vincitori di concorso possono essere chiamati, con deliberazione degli organi competenti, da altri atenei che hanno disponibilità di posti. Il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica per le assunzioni dei ricercatori universitari ».

